



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PARMA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- RAMPELLO** **VINCENZO** **Presidente**
- PREVOLI** **SILVANO** **Relatore**
- VOLPI** **MARCO ALBINO** **Giudice**
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° [redacted] depositato il [redacted]

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

**difeso da:**

[redacted]

**proposto dal ricorrente:**

[redacted]

**difeso da:**  
**ZAMBELLO GIUSEPPE**  
**CUCCU PAOLO**  
**STR.ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR**

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 206/11

UDIENZA DEL

25/11/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

10/01/15

PRONUNCIATA IL:


25.11.14

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

12.01.15

Il Segretario

**FUNZIONARIO TRIBUTARIO**  
**AREA III F2**  
*Francesca Marziano*



FATTO

Nel ricorso R.G.R. [REDACTED] 1, il Sig. [REDACTED] come in atti rappresentato e difeso ha impugnato la cartella di pagamento n. [REDACTED] emessa da Equitalia, chiedendo la giuridica inesistenza ed inefficacia della notificazione e conseguentemente della cartella di pagamento sopraccitata portante una pretesa tributaria di € 1.092,27 in materia di I.R.P.E.F. lamentando la mancanza di relata di notifica ( la relata risulta in bianco ) priva di sottoscrizione, priva dell'indicazione della modalità di calcolo degli aggi e degli interessi Equitalia sostiene la legittimità del proprio operato sostenendo, in particolare, che la notifica è stata eseguita da soggetto abilitato in linea con il disposto normativo

OSSERVA

da un attento esame della copiosa documentazione si rileva che, in effetti, la relata di notificazione risulta completamente in bianco costituendo ciò violazione dell'art. 148 c.p.c. determinando l'inesistenza della notifica e vizio di legittimità che inficia per nullità derivata la cartella stessa.

In termini, ex plurimis, Comm.trib. prov.le Bari, sez. XV. 07 novembre 2008, n. 146 – c. in Giurisprudenzabarese.it2008:

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) della l. n. 212 del 2000 - statuto del Contribuente – è nulla la cartella di pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non viene posto in condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza – autonomo motivo di impugnazione”.

Quanto sopra esposto deve ritenersi prevalente ed assorbente degli altri motivi di ricorso costituendo indiscutibile motivazione per l'accoglimento del ricorso.

In considerazione della particolarità del caso si ritiene dover compensare fra le Parti, le spese di lite

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, spese compensate.

Parma, 25.11.2014

Il Relatore



Il Presidente

